

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 58/2014: Misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico. C. 2385 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	34
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 <i>bis</i> . C. 1864-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	34
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	42
INTERROGAZIONI:	
5-02153 Chimienti: Sui risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione degli enti pubblici	42
<i>ALLEGATO (Testo della risposta)</i>	44

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 maggio 2014. – Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 58/2014: Misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico.

C. 2385 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 maggio 2014.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI, richiamata la necessità di approfondire ulteriormente talune delle questioni poste dal relatore nel corso della precedente

seduta concernenti, in particolare, le modifiche apportate al testo durante l'iter presso il Senato, chiede un rinvio dell'esame del provvedimento, in attesa della predisposizione della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 *bis*.

C. 1864-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella

seduta del 14 maggio 2014, nonché delle proposte emendative ad esso riferite.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nelle precedenti sedute il rappresentante del Governo si era riservato, in esito alla proposta di parere formulata dal relatore nel corso della seduta del 12 maggio scorso, di effettuare verifiche in ordine alla quantificazione e alla copertura degli oneri recati dal provvedimento in titolo.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI fa presente – a parziale rettifica di quanto già dichiarato dal rappresentante del Governo nella seduta del 7 maggio scorso – che le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, che riconoscono agevolazioni fiscali sul reddito prodotto dal soggetto non residente nel territorio italiano, qualora tale reddito sia stato prodotto per almeno il 75 per cento nel territorio italiano, si sovrappongono a quelle già previste per il 2014, limitatamente ai soli carichi di famiglia, dall'articolo 9, commi 15-*quater* e 15-*quinqüies* del decreto-legge n. 150 del 2013, convertito, con modificazioni, dalle legge n. 15 del 2014. Ciononostante, segnala che, poiché al momento dell'adozione dell'articolo 9, commi 15-*quater* e 15-*quinqüies* del decreto-legge n. 150 del 2013, è stato quantificato per l'anno 2014 l'onere relativo all'intera platea dei soggetti non residenti in Italia cui si applica il predetto beneficio, tale onere non deve essere ora computato in relazione all'attuazione dell'articolo 6, che ribadisce tale beneficio per parte della predetta platea. Osserva che l'applicazione dell'articolo 6, pertanto, per l'anno 2014, a differenza di quanto risulta dal testo del provvedimento, che quantifica invece minori entrate per 1,4 milioni di euro, non comporta ulteriori effetti sul gettito rispetto a quelli già risultanti a legislazione vigente. Fa, infine, presente che la quantificazione delle minori entrate derivanti dall'articolo 6, comma 1, limitatamente alle detrazioni per carichi di famiglia,

risulta conseguentemente pari a 1,3 milioni nel 2015 e 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. A suo avviso, occorrerebbe pertanto lasciare inalterato l'attuale testo dell'articolo 6, comma 2, e procedere invece alla rideterminazione degli oneri previsti dall'articolo 35.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente nuova proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 1864-A, recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 *bis*;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, che riconoscono agevolazioni fiscali sul reddito prodotto dal soggetto non residente nel territorio italiano, qualora tale reddito sia stato prodotto per almeno il 75 per cento nel territorio italiano, si sovrappongo a quelle già previste per il 2014, limitatamente ai soli carichi di famiglia, dall'articolo 9, commi 15-*quater* e 15-*quinqüies* del decreto-legge n. 150 del 2013, convertito, con modificazioni, dalle legge n. 15 del 2014;

ciononostante, poiché al momento dell'adozione dell'articolo 9, commi 15-*quater* e 15-*quinqüies* del decreto-legge n. 150 del 2013, è stato quantificato per l'anno 2014 l'onere relativo all'intera platea dei soggetti non residenti in Italia cui si applica il predetto beneficio, tale onere non deve essere ora computato in relazione all'attuazione dell'articolo 6 che ribadisce tale beneficio per parte della predetta platea;

l'applicazione dell'articolo 6, pertanto, per l'anno 2014, a differenza di quanto risulta dal testo del provvedimento, che quantifica invece minori entrate per 1,4 milioni di euro, non comporta ulteriori effetti sul gettito rispetto a quelli già risultanti a legislazione vigente;

la quantificazione delle minori entrate derivanti dall'articolo 6, comma 1, limitatamente alle detrazioni per carichi di famiglia, risulta conseguentemente pari a 1,3 milioni nel 2015 e 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2016;

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas potrà provvedere ai nuovi adempimenti amministrativi ed ispettivi previsti dall'articolo 22, comma 11, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

L'introduzione di una puntuale disciplina classificatoria delle prassi inique, di cui all'articolo 25, recante disposizioni in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, non determina effetti negativi per la finanza pubblica;

L'estensione da tre a cinque anni del termine della prescrizione per l'esercizio dell'azione di risarcimento dei danni per violazione manifesta del diritto dell'Unione europea, di cui all'articolo 26, comma 1, non è suscettibile di modificare la quantificazione dell'onere prevista dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge presentato dal Governo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 35, comma 1, sostituire le parole da: pari a 3,9 milioni fino a: per l'anno 2015, con le seguenti: pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 15,94 milioni di euro per l'anno 2015 ».

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, comunica altresì che l'Assemblea, in data 28 maggio 2014, ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti. Per quanto concerne le proposte emendative la cui quantifica-

zione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Caparini 3.0100 e Borghesi 3.0101, che prevedono, tra l'altro, l'istituzione di una Commissione tecnica di studio sui flussi migratori, senza prevedere che la partecipazione alla stessa avvenga a titolo gratuito e al contempo non provvedendo alla quantificazione dei relativi oneri e all'indicazione della copertura finanziaria;

Borghesi 13.0100 e 13.0101, che prevedono che le regioni interessate dalla procedura di infrazione 2003/2077 e 2007/2195 approvino i progetti per la bonifica o messa in sicurezza dei siti delle discariche presenti nel proprio territorio ed approvino un nuovo piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani utilizzando in via prioritaria le risorse provenienti dai fondi strutturali europei 2014-2020, senza tuttavia provvedere ad alcune quantificazione dei relativi oneri;

Gianluca Pini 26.101, che reca disposizioni in materia di risarcimento del danno ingiusto derivante da un provvedimento giudiziario, a seguito della procedura di infrazione n. 2009/2230, prevedendo una clausola di copertura finanziaria inidonea in quanto riferita agli anni 2011 e seguenti;

Borghesi 35.100, volta a modificare la clausola di copertura finanziaria, prevedendo che agli oneri derivanti da determinati articoli si provveda mediante utilizzo delle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, che tuttavia, per l'anno 2014, non presenta le necessarie disponibilità;

Con riguardo alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Borghesi 1.100, volta a sopprimere l'articolo 1, il quale adegua alla normativa comunitaria la legislazione italiana in materia di concessione di borse di studio universitarie per il perfezionamento all'estero, a seguito delle contestazioni sollevate dalla Commissione UE nell'ambito

del caso EU Pilot 5015/13/EACU. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione alle eventuali conseguenze finanziarie per possibile violazione della normativa comunitaria derivanti dalla soppressione dell'articolo in oggetto;

Borghesi 2.100, volta a sopprimere l'articolo 2, relativo alla ragione sociale sotto cui agisce la società tra avvocati per chiudere la procedura EU Pilot 1753/11/MARKT. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione alle eventuali conseguenze finanziarie per possibile violazione della normativa comunitaria derivanti dalla soppressione dell'articolo in oggetto;

Borghesi 3.100, volta a sopprimere l'articolo 3, che modifica alcuni aspetti della legislazione italiana in materia di espulsione dello straniero irregolare, per adeguarla al diritto comunitario. Al riguardo, giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione alle eventuali conseguenze finanziarie per possibile violazione della normativa comunitaria derivanti dalla soppressione dell'articolo in oggetto;

Ricciatti 3.1, che prevede una serie di garanzie per l'immigrato nel caso di revoca o rifiuto di rinnovo del titolo di soggiorno, che comportano una serie di adempimenti, ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente, a carico della pubblica amministrazione. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di far fronte a tali adempimenti con le risorse previste a legislazione vigente;

Borghesi 3.101 e 3.103, volte a sopprimere rispettivamente le lettere *a)* e *b)* dell'articolo 3, che prevedono che lo straniero in possesso del permesso di soggiorno rilasciato da un altro Paese membro sia espulso solo se si tratti oltre 3 mesi, periodo massimo previsto per la libera circolazione nell'area Schengen. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione alle eventuali conseguenze finanziarie per possibile

violazione della normativa comunitaria derivanti dalla soppressione delle disposizioni in oggetto;

Vignaroli 3.9 e 3.10 che prevedono l'accompagnamento coatto alla frontiera dello straniero in caso di espulsione e Ricciatti 3.2, che reca una nuova disciplina relativa agli stranieri in situazione di soggiorno irregolare, in particolare per quanto riguarda gli accertamenti, il rilascio dei titoli di soggiorno e la decisione di rimpatrio, con ulteriori adempimenti per gli uffici pubblici preposti, rispetto alla normativa vigente. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di far fronte agli adempimenti previsti dalle predette proposte con le risorse previste a legislazione vigente;

Borghesi 3.104, 3.108, 3.109, 3.110, 3.113, 3.111 e 3.112 e Ricciatti 3.7, che sopprimono, direttamente o indirettamente, disposizioni volte ad adeguare la legislazione nazionale vigente in materia di esecuzione dell'espulsione dello straniero irregolare alla relativa disciplina comunitaria o all'interpretazione che di essa è stata fornita dalla Corte di giustizia dell'UE. Al riguardo, giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione alle eventuali conseguenze finanziarie per possibile violazione della normativa comunitaria derivanti dalla soppressione delle disposizioni in oggetto;

Borghesi 3.0102, che prevede la possibilità di dichiarare lo stato di emergenza per la sicurezza e la protezione dei confini territoriali, tra l'altro contemplando il ricorso all'utilizzo delle forze armate per una serie di operazioni volta al contrasto dell'immigrazione clandestina. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di far fronte a tale adempimento con le risorse previste a legislazione vigente;

Borghesi 4.100, volta a sopprimere l'articolo 4, il quale adegua alla normativa comunitaria la legislazione italiana in materia di commercializzazione in Italia di camini o condotti in plastica, al fine di

tenere conto della procedura di infrazione n. 2008/4541. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione alle eventuali conseguenze finanziarie per possibile violazione della normativa comunitaria derivanti dalla soppressione dell'articolo;

Borghesi 5.100, volta a sopprimere l'articolo 5, il quale adegua alla normativa comunitaria la legislazione italiana in materia di servizi investigativi privati, al fine di superare i rilievi formulati dalla Commissione europea (caso EU Pilot 3690/12/MARKT). In proposito, giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione alle eventuali conseguenze finanziarie per possibile violazione della normativa comunitaria derivanti dalla soppressione dell'articolo;

Borghesi 6.100, volta a sopprimere l'articolo 6, il quale modifica il regime fiscale applicabile ai contribuenti che producono o ricavano la maggior parte del loro reddito in Italia pur essendo fiscalmente residenti in un altro Stato membro, al fine di tenere conto della procedura di infrazione n. 2013/2027;

Borghesi 7.100, volta a sopprimere l'articolo 7, recante alcune esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni, al fine di tenere conto della procedura di infrazione n. 2012/2156 e n. 2012/2157, Ruocco 8.5 e Borghesi 8.100, volte a sopprimere l'articolo 8, in materia di imposte sulle attività finanziarie finalizzato a risolvere i rilievi mossi dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot 5095/12/TAXUD, nonché Borghesi 9.100, volta a sopprimere l'articolo 9, recante disposizioni in materia di riscossione coattiva dei crediti avente ad oggetto fonti di entrata che costituiscono risorse proprie dell'Unione europea, al fine di uniformare la legislazione italiana agli obblighi imposti dalle norme dell'Unione europea in materia di accertamento e riscossione di tali risorse. In merito alle citate proposte emendative, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione alle eventuali conseguenze finanziarie per possibile

violazione della normativa comunitaria derivanti dalla soppressione, rispettivamente, degli articoli 7, 8 e 9;

Cancelleri 9.1, che modifica l'articolo 9, prevedendo che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 544, della legge n. 228 del 2012, in materia di riscossione coattiva dei crediti, si applichino non prima di un decorso di novanta giorni, alle entrate che costituiscono risorse proprie nel bilancio dell'Unione europea all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione. Al riguardo, giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione alle eventuali conseguenze finanziarie per possibile violazione della normativa comunitaria derivanti dalla proposta emendativa;

Borghesi 10.100, volta a sopprimere l'articolo 10, recante disposizioni attuative in materia di intermediazione finanziaria. In particolare, la proposta emendativa provvede all'individuazione puntuale ed esplicita delle autorità competenti per ciascuna categoria di soggetti vigilati, al fine di scongiurare possibili rischi di contenzioso. In proposito, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione alle eventuali conseguenze finanziarie per possibile violazione della normativa comunitaria derivanti dalla soppressione dell'articolo;

Borghesi 11.100, volta a sopprimere l'articolo 11, recante disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, al fine di risolvere la procedura di infrazione n. 2010/4227. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione alle eventuali conseguenze finanziarie per possibile violazione della normativa comunitaria derivanti dalla soppressione dell'articolo;

Galgano 11.106, che modifica l'articolo 11, recante disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, prevedendo tuttavia adempimenti a carico del datore di lavoro solo con riferimento all'aggiornamento delle misure di prevenzione e non anche a quelle, più in generale, di valutazione e protezione dai rischi.

In merito, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione alle eventuali conseguenze finanziarie derivanti dalle modifiche previste dalla proposta emendativa ai fini dell'effettivo superamento della procedura di infrazione n. 2010/4227;

Governo 11.0100, recante modifiche alla disciplina dell'orario di lavoro del personale delle aree dirigenziali e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, che consentiva di prestare attività lavorativa superando i limiti orari previsti dalla normativa europea, a tal fine garantendo il superamento della procedura di infrazione n. 2011/4185 e reca una esplicita clausola di neutralità finanziaria. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della clausola di neutralità finanziaria a prevedere che dall'attuazione della proposta emendativa non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Borghesi 12.100, volta a sopprimere l'articolo 12, recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nel settore delle navi da pesca, al fine di superare la procedura di infrazione n. 2011/2098. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione alle eventuali conseguenze finanziarie per possibile violazione della normativa comunitaria derivanti dalla soppressione dell'articolo;

Borghesi 12.102, 12.103 e 12.104, che modificano l'articolo 12, recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nel settore delle navi da pesca, limitando le disposizioni alla tutela dei soli lavoratori cittadini italiani. In merito, giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione alle eventuali conseguenze finanziarie per possibile violazione della normativa comunitaria derivanti dalla proposta emendativa;

Borghesi 13.100, volta a sopprimere l'articolo 13, relativo al recepimento della direttiva 2003/35/CE sulla partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni

piani e programmi in materia ambientale, volto a superare i rilievi formulati dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU-Pilot 1484/10/ENVI. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione alle eventuali conseguenze finanziarie per possibile violazione della normativa comunitaria derivanti dalla soppressione dell'articolo;

Borghesi 13.102, che specifica i soggetti ai quali deve intendersi riferita la partecipazione del pubblico al procedimento di elaborazione, modifica e riesame dei piani e dei programmi in materia ambientale, di cui all'articolo 13, relativo al recepimento della direttiva 2003/35/CE sulla partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale. In particolare, per pubblico deve intendersi una o più persone giuridiche, nonché le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone. In proposito, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione alle eventuali conseguenze finanziarie per possibile violazione della normativa comunitaria derivanti dalla proposta emendativa;

Borghesi 13.113, che prevede che le disposizioni di cui all'articolo 13, relativo al recepimento della direttiva 2003/35/CE sulla partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale, non si applichino a piani e programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale adottati in caso di emergenze civili. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione alle eventuali conseguenze finanziarie per possibile violazione della normativa comunitaria derivanti dalla proposta emendativa;

Borghesi 14.101, volta a sopprimere l'articolo 14, recante disposizioni in materia di bevande alcoliche, al fine di superare i rilievi formulati dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU-Pilot 4738/13/ENTR, Borghesi 15.100, volta a sopprimere l'articolo 15 del prov-

vedimento, il quale reca modifiche alla legge n. 157 del 1992 in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, al fine di superare i rilievi formulati dalla Commissione europea (caso EU-Pilot 1611/10/ENVI) e Borghesi 16.100, che sopprime l'articolo 16 del provvedimento, il quale reca modifiche al decreto legislativo n. 32 del 2010, attuativo della direttiva 2007/2/CE che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea, al fine di superare i rilievi formulati dalla Commissione europea (caso EU-Pilot 4467/13/ENVI). Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione alle eventuali conseguenze finanziarie per possibile violazione della normativa comunitaria derivanti dalla soppressione, rispettivamente, degli articoli 14, 15 e 16;

Borghesi 16.102, che modifica l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 32 del 2010, estendendolo anche a soggetti terzi che possono accedere ai servizi di rete. In merito, giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione alle eventuali conseguenze finanziarie per possibile violazione della normativa comunitaria derivanti dalla proposta emendativa;

Borghesi 16.104, che sopprime la lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 16 del provvedimento, concernente l'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 32 del 2010. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione alle eventuali conseguenze finanziarie per possibile violazione della normativa comunitaria derivanti dalla proposta emendativa.

Borghesi 17.105, volta a prevedere, all'allegato V della parte seconda del decreto legislativo, n. 152 del 2006, relativo ai criteri per l'assoggettabilità alla VIA, che si tenga conto del rischio di gravi incidenti, mentre la normativa vigente, così come la direttiva comunitaria, fanno riferimento semplicemente al rischio di incidenti. In proposito, giudica opportuno

acquisire l'avviso del Governo in relazione alle eventuali conseguenze finanziarie per possibile violazione della normativa comunitaria derivanti dalla modifica in oggetto;

Borghesi 20.100, volta a sopprimere l'articolo 20 del provvedimento, il quale reca modifiche al decreto legislativo n. 163 del 2002 relativo agli affidatari di incarichi di progettazione, al fine di superare i rilievi formulati dalla Commissione europea (caso EU-Pilot 4680/13/MARKT), Borghesi 21.100, che sopprime l'articolo 21 del provvedimento, recante disposizioni in materia di contratti pubblici ed introdotto nel corso dell'esame in sede referente presso la XIV Commissione al fine di adeguare la normativa nazionale in tema di avvalimento nei contratti pubblici secondo quanto statuito dalla sentenza della Corte di giustizia europea del 10 ottobre 2013 (causa C-94/12), Borghesi 22.100, che sopprime l'articolo 22 del provvedimento, recante disposizioni in materia di attribuzioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico nel settore del mercato dell'energia all'ingrosso, in attuazione del regolamento (UE) n. 1227/2011 e Borghesi 23.100, che sopprime l'articolo 23 del provvedimento, recante disposizioni concernenti le stazioni di distribuzione dei carburanti ubicate nelle aree urbane e volte a superare i rilievi formulati dalla Commissione europea (caso EU-Pilot 4734/13/MARKT). Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione alle eventuali conseguenze finanziarie per possibile violazione della normativa comunitaria derivanti dalla soppressione, rispettivamente, degli articoli 20, 21, 22 e 23;

Brunetta 24.102, Cenni 24.101 e Nicchi 24.103, che sostituiscono integralmente l'articolo 24 del provvedimento, recante modifica dell'articolo 239, comma 1, del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005 e finalizzato a chiudere la procedura di infrazione n. 2013/4202. In merito, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione alle even-

tuali conseguenze finanziarie per possibile violazione della normativa comunitaria derivanti dalle proposte emendative.

Borghesi 25.100, che sopprime l'articolo 25 del provvedimento, recante norme di interpretazione autentica e modifiche al decreto legislativo n. 231 del 2002 e finalizzato ad evitare l'apertura di una procedura di infrazione per non corretto recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e Borghesi 26.100, volta a sopprimere l'articolo 26, il quale introduce la responsabilità dello Stato per violazione manifesta del diritto dell'Unione europea a seguito della procedura di infrazione avviata al riguardo (procedura n. 2009/2230). In merito, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione alle eventuali conseguenze finanziarie per possibile violazione della normativa comunitaria derivanti dalla soppressione, rispettivamente, degli articoli 25 e 26;

Turco 26.4, che prevede il diritto al risarcimento del danno, per violazione manifesta del diritto dell'Unione europea, anche se non siano stati esperiti i mezzi straordinari di impugnazione. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione alle eventuali conseguenze finanziarie derivanti dall'estensione dell'ambito applicativo della norma;

Gianluca Pini 26.102, 26.103, 26.104 e 26.105, che prevedono che l'azione per il risarcimento del danno, per violazione manifesta del diritto dell'Unione europea, si prescrive decorso un periodo maggiore rispetto a quello, di 5 anni, previsto dall'articolo 26. In proposito, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo su eventuali effetti negativi per la finanza pubblica derivanti dalla disposizione in oggetto;

Borghesi 27.100, che sopprime l'articolo 27, che modifica la norma del codice delle pari opportunità sulla parità di trattamento tra uomini e donne nei

servizi assicurativi e altri servizi finanziari, in attuazione di una sentenza della Corte di giustizia UE che ha dichiarato l'illegittimità parziale della norma europea attuata dal codice delle pari opportunità. In merito, giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione alle eventuali conseguenze finanziarie per possibile violazione della normativa comunitaria derivanti dalla proposta emendativa in oggetto;

Borghesi 28.100 e 28.101, che sopprimono, rispettivamente, totalmente e parzialmente l'articolo 28, che, al fine di adeguare la disciplina vigente a quella europea in materia di libera circolazione delle merci, abroga la recente legge n. 8 del 2013 in materia di utilizzo dei termini « cuoio », « pelle » e « pelliccia » e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi, facendo rivivere la precedente legge del 1966 n. 1112. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione alle eventuali conseguenze finanziarie per possibile violazione della normativa comunitaria derivanti dalla proposta emendativa in oggetto;

Borghesi 29.100, che sopprime l'articolo 29 del provvedimento, recante disposizioni volte al recepimento della direttiva 2009/109/CE in tema di obblighi in materia di documentazione in caso di fusioni e scissioni ed introdotto nel corso dell'esame in sede referente presso la XIV Commissione, in linea con le richieste formulate dalla Commissione europea (caso Eu-Pilot 5062/13/MARKT), Borghesi 30.100, che sopprime l'articolo 30 del provvedimento, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2013/25/UE in materia di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi a motivo dell'adesione all'Unione europea da parte della Repubblica di Croazia, Borghesi 31.100, che sopprime l'articolo 31 del provvedimento, introdotto nel corso dell'esame in sede referente presso la XIV Commissione e volto a potenziare le misure di contrasto alle frodi in danno dei bilanci dell'Unione europea, dello Stato e degli enti territoriali, al fine di assicurare la

piena applicazione del Regolamento (UE, EURATOM) 883/2013 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e Borghesi 32.100, che sopprime l'articolo 32 del provvedimento, introdotto nel corso dell'esame in sede referente presso la XIV Commissione e volto ad assicurare la piena attuazione nel nostro ordinamento, per le parti non direttamente applicabili, del Regolamento (UE) n. 473/2013. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione alle eventuali conseguenze finanziarie per possibile violazione della normativa comunitaria derivanti dalla soppressione, rispettivamente, degli articoli 29, 30, 31 e 32;

Gallinella 35.2, volta a modificare la clausola di copertura finanziaria, prevedendo che agli oneri derivanti da determinati articoli si provveda mediante aumento delle aliquote del PREU sul gioco d'azzardo. In merito, giudica opportuno che il Governo chiarisca se tale aumento del PREU sia idoneo alla copertura degli oneri in oggetto. Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI, attesa la necessità da parte del Governo di approfondire i profili di carattere finanziario recati da talune delle proposte emendative richiamate dal relatore, chiede un rinvio dell'esame degli emendamenti trasmessi dall'Assemblea.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni rinvia quindi il seguito dell'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento ad altra seduta.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.

C. 1836-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 maggio 2014, nonché delle proposte emendative ad esso riferite.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento, allo scopo di effettuare i dovuti approfondimenti sulle questioni evidenziate dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 28 maggio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 14.20.

5-02153 Chimienti: Sui risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione degli enti pubblici.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Silvia CHIMIANTI (M5S), dopo aver richiamato i deludenti esiti della disciplina succedutasi nel tempo a causa di interventi estemporanei e poco organici del legislatore, concernenti il riordino, la trasformazione e la soppressione degli enti pubblici non più ritenuti utili, si dichiara solo parzialmente soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo. Fa presente, infatti, che la predetta risposta non contiene informazioni sufficienti circa le ragioni che, ad oggi, hanno impedito di conseguire gli obiettivi di risparmio prefissati e non consente di individuare con

precisione gli enti pubblici rispetto ai quali, in applicazione della clausola di salvaguardia di cui al comma 621, lettera a), della legge finanziaria per il 2007, si è proceduto alla riduzione delle dotazioni del bilancio dello Stato relative ai trasferimenti. Alla luce delle predette considerazioni, preannunzia pertanto la presen-

tazione di una nuova interrogazione sulla questione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO

**5-02153 Chimienti: Sui risparmi di spesa derivanti
dalla razionalizzazione degli enti pubblici.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione in Commissione n. 5-02153 l'onorevole Silvia Chimienti ed altri chiedono a quanto ammontino i risparmi conseguiti in applicazione della disciplina dettata dai commi 482 e 483 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e se la clausola di cui al comma 621 dell'articolo 1 della medesima legge sia stata mai attivata.

Al riguardo, occorre premettere che dalla citata normativa non sono derivate riduzioni di spese con effetti sul saldo netto da finanziare, ma solo riflessi in termini di fabbisogno e indebitamento.

Infatti, sul bilancio dello Stato non è stato registrato alcun impatto iniziale, in quanto gli interventi previsti – compresi quelli indicati dalle successive norme in materia – avrebbero dovuto riguardare attività specifiche di carattere gestionale, correlate agli interventi di riorganizzazione degli enti pubblici, da porre in essere con apposite iniziative di carattere amministrativo e introducendo, a tal fine, una apposita clausola di salvaguardia, volta a prevedere, in caso di accertamento di minori economie, la riduzione delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti agli enti pubblici, per assicurare, comunque, il raggiungimento degli obiettivi in termini di finanza pubblica.

In particolare, si fa presente che la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), all'articolo 1, comma 482, ha previsto che entro il 30 giugno 2007 il Governo procedesse al riordino, alla trasformazione o alla soppressione e messa in liquidazione degli Enti ed organismi pubblici, nonché di strutture amministrative pubbliche.

Il successivo comma 483 ha quantificato l'obiettivo per il triennio 2007-2009 in un miglioramento dell'indebitamento netto non inferiore a euro 205 milioni per il 2007, euro 310 milioni per il 2008 ed euro 415 milioni per il 2009, derivante dall'attuazione del citato comma 482.

Il successivo comma 621, lettera *a*), ha stabilito, in caso di accertamento di minori economie, la riduzione delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti agli enti pubblici, ivi comprese quelle di tabella *e*, in maniera lineare, fino alla concorrenza degli importi indicati nel suddetto comma 483.

Nel corso dell'anno 2007, essendo venuta meno la condizione di cui al citato comma 482 per garantire il conseguimento dell'obiettivo di risparmio, in attuazione dei suddetti commi 483 e 621, si è provveduto, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze ad una prima riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di bilancio interessati per il citato complessivo importo di 205 milioni di euro. Per gli anni successivi, in attesa del riordino, sono stati mantenuti i necessari accantonamenti di bilancio in gestione.

Con l'articolo 26 del decreto-legge n. 112 del 2008, la suddetta normativa del 2007 è stata integrata, in un primo momento, attraverso ulteriori misure di riordino, fermi restando gli obiettivi di risparmio della finanziaria 2007. Per gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità (con alcune esclusioni tassative), è stata prevista la soppressione al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, ad eccezione di quelli con-

fermati con apposito provvedimento. È stata prevista, altresì, la soppressione di tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 marzo 2009, non fossero stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Tale nuova normativa, che non interessava, comunque, tutti gli enti, doveva essere ulteriormente modificata, per assicurare comunque il conseguimento dei citati obiettivi.

Nelle more della definizione della suddetta misura correttiva, l'attuazione della riforma prevista a fine 2008 è slittata ulteriormente fino al 30 giugno 2009, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 207 del 2008 convertito, con modificazioni, nella legge n. 14 del 2009. A fine 2008, gli accantonamenti predisposti in attuazione della clausola di salvaguardia che non si sono trasformati in riduzione di spese, tuttavia hanno costituito economie di bilancio in sede di consuntivo, assicurando pertanto il raggiungimento degli obiettivi.

Con l'articolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2009 (commi 3, 5, 7, 8, primo e terzo periodo, e 9), nelle more delle definizioni dei provvedimenti di riordino definitivo e dei connessi interventi di contenimento della spesa, è stato previsto, tra l'altro, in via prudenziale l'accantonamento lineare delle necessarie risorse, con riferimento alle spese di natura rimodulabile secondo i criteri di cui all'articolo 60 del decreto-legge n. 112 del 2008, per assicurare il raggiungimento degli obiettivi *ex lege* finanziaria 2007, fissando appositi obiettivi di risparmio per ciascuna delle Amministrazioni interessate.

Successivamente, nelle citate disposizioni era previsto che in esito all'adozione dei citati provvedimenti di riordino si sarebbero potuti individuare le effettive riduzioni di spesa da apportare a valere su tali accantonamenti, tenuto conto delle economie conseguite dagli enti pubblici che non ricevono contributi a carico dello Stato.

Dette riduzioni dovevano avvenire in relazione alle rispettive quote degli obiettivi non realizzati, a valere sulle somme già accantonate in bilancio e rese indisponibili, da imputare in proporzione ai minori risparmi in termini di indebitamento netto conseguiti dagli enti vigilati, in esito alla conclusione o alla mancata attivazione del complessivo processo di riordino previsto dall'articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007.

Preso atto del mancato raggiungimento anche a fine 2009 degli obiettivi di cui trattasi, con il comma 8-*septies* dell'articolo 2, del decreto-legge 194 del 2009, sono stati abrogati i suddetti commi 3, 5, 7, 8, primo e terzo periodo, e 9 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, nella legge n. 102 del 2009, stabilendosi altresì che a decorrere dal 1° gennaio 2010 le dotazioni di bilancio rese indisponibili ai sensi del citato articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2009, fossero ridotte definitivamente.

Anche a fine 2009, gli accantonamenti predisposti per l'anno corrente in attuazione della clausola di salvaguardia non si sono trasformati in riduzione di spese e, quindi, hanno costituito economie di bilancio in sede di consuntivo, assicurando il citato raggiungimento degli obiettivi.

Sempre con riferimento alle iniziative intese a ridurre la spesa e a razionalizzare gli enti pubblici, ai sensi dell'articolo 12, commi 2 e seguenti, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato e integrato dall'articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, è stato introdotto un modello di gestione accentrata degli interventi manutentivi effettuati sugli immobili in uso per finalità istituzionali alle Amministrazioni dello Stato, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le Agenzie, anche fiscali, sui beni immobili di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo dalle suddette Amministrazioni.

Il medesimo articolo 12 dispone che, sulla base di apposite comunicazioni annuali da parte delle Amministrazioni in merito alle proprie esigenze manutentive, l'Agenzia del demanio definisce un piano

triennale degli interventi, a decorrere dal 10 gennaio 2013, volto, ove possibile, al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato, al fine di ridurre le locazioni passive.

In applicazione del comma 10, del citato articolo 12, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state definite, per l'attuazione delle misure ivi previste, senza nuovi o maggiori oneri, le attività dei Provveditorati per le opere pubbliche e le modalità, termini, criteri e risorse disponibili.

Tale decreto, emanato in data 8 ottobre 2012, ha introdotto regole per la programmazione dei lavori, per la gestione e realizzazione degli interventi manutentivi, per la gestione delle risorse disponibili e per i controlli, definendo, inoltre, gli interventi esclusi dall'ambito di applicazione del citato articolo 12 e dettando una disposizione transitoria per la trasmissione delle comunicazioni di interventi relativi al primo triennio di applicazione del sistema centralizzato di manutenzioni.

Di recente, è intervenuto sulla normativa in materia di manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni anche l'articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, il quale ha di fatto riformato l'intera normativa in materia sia di locazione che di manutenzione, riconducendoli in un unico ambito.

In particolare, per quanto riguarda le manutenzioni, il comma 3 detta alcune puntualizzazioni in merito al c.d. «manutentore unico», introducendo nuovi obblighi di comunicazione degli interventi manutentivi effettuati direttamente dalle Amministrazioni statali interessate e la possibilità di revisione infra annuale del piano generale delle opere.

Alla luce di quanto sopra esposto, si può affermare che gli obiettivi finanziari previsti dalla legge n. 296 del 2006 sono stati conseguiti a seguito dell'applicazione della clausola di salvaguardia, di cui al comma 621, la cui applicazione ha permesso di ottenere dei risparmi di spesa che si sono tradotti in economie di bilancio in sede di consuntivo.